

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1810 del 11/04/2022
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA LOMBARDINI SRL DI REGGIO EMILIA
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1914 del 08/04/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno undici APRILE 2022 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.30473/2021

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"LOMBARDINI Srl" – Reggio Emilia.**

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta **"LOMBARDINI Srl"** avente sede legale e stabilimento in Comune di **Reggio Emilia – Via Cav. del Lavoro A. Lombardini n.2** - Provincia di Reggio Emilia, concernente l'attività di **fabbricazione di motori a combustione interna**, acquisita agli atti di ARPAE con PG/172094 del 9/11/2021;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
- Proseguimento senza modifica dell'autorizzazione allo scarico di reflui industriali in fognatura;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisiti:

- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia - con atto PG/184999 del 1/12/2021;
- il parere di conformità urbanistica del Comune di Reggio Emilia in data 29/11/2021 al PG/183313;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs.11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;

- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione.
- D.Lgs.102/2020, disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.183/2017.

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"LOMBARDINI Srl"** ubicato nel Comune di **Reggio Emilia – Via Cav. del Lavoro A. Lombardini n.2** - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acqua	Autorizzazione allo scarico di reflui industriali in fognatura
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico.

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2021-4677 del 22/09/2021

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.

- Allegato 2 – Scarico di reflui industriali in fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06.

- Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** a partire dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.

La Ditta "**LOMBARDINI Srl**" è autorizzata ad effettuare nello stabilimento per l'attività di **fabbricazione di motori a combustione interna** ubicato nel Comune di **Reggio Emilia – Via Cav. del Lavoro A. Lombardini n.2**, Provincia di Reggio Emilia, la modifica indicata nella relazione tecnica allegata alla domanda.

Il consumo massimo teorico di solvente relativo ad una attività di progetto di 5670 ore/anno è fissato in **12.890 Kg/anno**.

Per effetto della suddetta modifica risultano variate od aggiunte le seguenti emissioni:

EMISSIONE N.112 – TUNNEL DI FOSFOSGRASSAGGIO
 EMISSIONE N.113 – BRUCIATORE TUNNEL DI FOSFOSGRASSAGGIO A GAS METANO DA 175 KW
 EMISSIONE N.114 – BRUCIATORE TUNNEL DI RISCIAQUO A GAS METANO DA 93 KW
 EMISSIONE N.115 – CABINA DI VERNICIATURA
 EMISSIONE N.116 – FORNO DI ASCIUGATURA FOSFOSGRASSAGGIO/FORNO DI APPASSIMENTO VERNICE
 EMISSIONE N.117 – BRUCIATORE FORNO DI ASCIUGATURA FOSFOSGRASSAGGIO/FORNO DI APPASSIMENTO VERNICE A GAS METANO DA 232 KW
 EMISSIONE N.118 – RAFFREDDAMENTO PEZZI

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **13 Giugno 2022** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **20 Giugno 2022**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è **prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia

realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Valore Limite di Emissione Diffusa:	25%	di input di solvente
Valore limite di emissione fase di verniciatura/appassimento:	100	mg/Nmc
Valore limite di emissione fase di essiccazione:	50	mg/Nmc

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI E LAVATRICI	30000	9	24	Materiale Particellare/nebbie oleose Sostanze Alcaline	< 10 < 5	
E2	ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI E LAVATRICI	20000	10	24	Materiale Particellare/nebbie oleose Sostanze Alcaline	< 10 < 5	
E4	ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI E LAVATRICI	20000	10	24	Materiale Particellare/nebbie oleose Sostanze Alcaline	< 10 < 5	
E5	ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI E LAVATRICI	25000	10	24	Materiale Particellare/nebbie oleose Sostanze Alcaline	< 10 < 5	
E6	ASPIRAZIONE LAVATRICI REPARTO MONTAGGIO E FORNI PER DILATAZIONE	13000	9	15	Sostanze Alcaline Fosfati Ammoniaca	< 5 < 5 < 5	
E8	ASPIRAZIONE LAVATRICI REPARTO MONTAGGIO E FORNI DI DILATAZIONE	15000	9	15	Sostanze Alcaline Fosfati Ammoniaca	< 5 < 5 < 5	
E9	AFFILATURA UTENSILI	3000	9	24	Materiale Particellare	< 10	
E10	FORNI DILATAZIONE TERMICA PER OPERAZIONI ASSEMBLAGGIO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E15-E16	CABINE DI VERNICIATURA	15000 Cad.	7	24	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	< 3 < 100	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E17	FORNO DI ESSICCAZIONE	2000	7	24	COV (Come C-Tot)	< 50	
E18-E19	POSTAZIONI DI SALDATURA	1000 Cad.	3,4	8	Materiale Particellare	< 10	
E20	CABINA DI VERNICIATURA E APPASSIMENTO USO MANUTENZIONE	9500	8	8	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	< 3 < 50	
E21	CABINA DI MOLATURA	5000	3,4	8	Materiale Particellare	< 10	
E23	MACCHINA ELIOCOPIATRICE	3000	8	Salt	-----	-----	
E25-E26	COLLAUDO MOTORI DIESEL	28000 Cad.	10	24	-----	-----	
E27	COLLAUDO MOTORI DIESEL	9500	10	24	-----	-----	
E28÷E30	COLLAUDO MOTORI DIESEL	28000 Cad.	10	24	-----	-----	
E31	COLLAUDO MOTORI DIESEL	21000	8	24	-----	-----	
E32	COLLAUDO MOTORI DIESEL	28000	10	24	-----	-----	
E33	COLLAUDO MOTORI DIESEL	7500	10	24	-----	-----	
E34	COLLAUDO MOTORI DIESEL	2400	12	24	-----	-----	
E35-E36	COLLAUDO MOTORI DIESEL	30000 Cad.	12	24	-----	-----	
E37	COLLAUDO MOTORI DIESEL	4400	12	24	-----	-----	
E38	COLLAUDO MOTORI DIESEL	2400	12	24	-----	-----	
E39/E44	COLLAUDO MOTORI DIESEL REPARTO SPERIMENTALE	10000	10	24	-----	-----	
E45	COLLAUDO MOTORI DIESEL REPARTO SPERIMENTALE	30000	10	24	-----	-----	
E46-E47	COLLAUDO MOTORI DIESEL REPARTO SPERIMENTALE	30000 Cad.	7	24	-----	-----	
E48÷E50	COLLAUDO MOTORI DIESEL REPARTO SPERIMENTALE	21000 Cad.	7	24	-----	-----	
E51	COLLAUDO MOTORI DIESEL REPARTO SPERIMENTALE	30000	7	24	-----	-----	
E52-E53	COLLAUDO MOTORI DIESEL REPARTO SPERIMENTALE	21000 Cad.	7	24	-----	-----	
E54	COLLAUDO MOTORI DIESEL REPARTO SPERIMENTALE	30000	7	24	-----	-----	
E55-E56	COLLAUDO MOTORI DIESEL REPARTO SPERIMENTALE	21000 Cad.	7	24	-----	-----	
E57-E58	COLLAUDO MOTORI DIESEL REPARTO SPERIMENTALE	30000 Cad.	7	24	-----	-----	
E59	COLLAUDO MOTORI DIESEL REPARTO SPERIMENTALE	24000	7	24	-----	-----	

E60	COLLAUDO MOTORI DIESEL REPARTO SPERIMENTALE	21000	7	24	-----	-----	
E61	COLLAUDO MOTORI DIESEL REPARTO SPERIMENTALE	30000	7	24	-----	-----	
E62÷E64	COLLAUDO MOTORI DIESEL REPARTO SPERIMENTALE	21000 Cad.	7	24	-----	-----	
E65-E66	COLLAUDO MOTORI DIESEL REPARTO SPERIMENTALE	30000 Cad.	7	24	-----	-----	
E67-E68	COLLAUDO MOTORI DIESEL REPARTO SPERIMENTALE	21000 Cad.	7	24	-----	-----	
E69-E70	COLLAUDO MOTORI DIESEL REPARTO SPERIMENTALE	3000 Cad.	7	24	-----	-----	
E71	COLLAUDO MOTORI DIESEL REPARTO SPERIMENTALE	1500	7	24	-----	-----	
ENS1	IDROPULTRICE A GASOLIO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.					
ENS2	ASPIRAZIONE GRUPPI CLIMA TRUCK	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E73	ASPIRAZIONE BANCO DI SALDATURA	3500	Oltre il colmo del tetto	Salt.	-----	-----	
E74	LAVATRICE	1000	Oltre il colmo del tetto	Salt.	-----	-----	
E75	SFIATO CUCINA MENSA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs.152/06.					
E76	LABORATORIO CONTROLLO QUALITA' ENTRANTE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs.152/06.					
E77	COLLAUDO MOTORI DIESEL REP. SPERIMENTALE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs.152/06.					
E80-E81	LABORATORIO CHIMICO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E82	GENERATORE IMPIANTO ANTINCENDIO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E83-E84	LABORATORIO CHIMICO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E85÷E87	CALDAIE AD USO CIVILE ALIMENTATE A METANO (4195 Kw cad.)	4200 Cad.	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 5 mesi/ann o	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 150 < 35	(*)

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E88-E89	CALDAIE AD USO CIVILE ALIMENTATE A METANO (3500 Kw cad.)	3350 Cad.	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 4 mesi/anno	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 150 < 35	(*)
E90	GENERATORE DI VAPORE A GAS METANO DA 119 KW PER PROVA MOTORI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.					
E91	COLLAUDO MOTORI DIESEL	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E92	LAVATRICE	2000	Oltre il colmo del tetto	15	Sostanze Alcaline Fosfati Ammoniaca	< 5 < 5 < 5	
E93÷E98	SFIATO CARBURANTI SERBATOI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E100	ASPIRAZIONE UTENSILI MACCHINE	10000	7	24	Materiale particellare/Nebbie Oleose	< 10	
E101	BRUCIATORE A GAS METANO DA 160 KW PER ESSICCAZIONE VERNICIATURA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.					
E102	BRUCIATORE A GAS METANO DA 55 KW PER ESSICCAZIONE VERNICIATURA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.					
E103-E104	ARIA LAVAGGIO BANCHI MOTORI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06					
E106	GRUPPO ELETTROGENO A GASOLIO DA 60 kW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'Al.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.					
E107	GRUPPO ELETTROGENO A GASOLIO DA 100 kW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'Al.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.					
E108	ASP. FORNI PER DILATAZIONE COMPONENTI TERMICA	2000	Oltre il colmo del tetto	15	-----	-----	
E109	COLLAUDO MOTORI DIESEL MARINI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E110	COLLAUDO FREDDO MOTORI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E111	ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI A SECCO	8000	9	24	Materiale particellare	< 10	
E112	TUNNEL DI FOSFOSGRASSAGGIO	4000	9	4	Fosfati (PO4)	< 5	
E113	BRUCIATORE TUNNEL DI FOSFOSGRASSAGGIO A GAS METANO DA 175 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.					
E114	BRUCIATORE TUNNEL DI RISCIAQUO A GAS METANO DA 93 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.					
E115	CABINA DI VERNICIATURA	10000	9	4	Materiale particellare COV (Come C-Tot)	< 3 < 100	
E116	FORNO DI ASCIUGATURA FOSFOSGRASSAGGIO	3000	9	4	----	-----	
	FORNO DI APPASSIMENTO VERNICE			4	COV (Come C-Tot)	< 100	
E117	BRUCIATORE FORNO DI ASCIUGATURA FOSFOSGRASSAGGIO/FORNO DI APPASSIMENTO VERNICE A GAS METANO DA 232 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.					
E118	RAFFREDDAMENTO PEZZI	3000	9	4	----	----	

(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.
Il valore di emissione per **il materiale particellare e gli ossidi di zolfo** si considerano rispettati nel caso di utilizzo di GPL o gas naturale.

1) Per il controllo del rispetto delle portate, del materiale particellare, del materiale particellare/nebbie oleose, dei COV (come C-tot), degli ossidi di azoto, degli ossidi di zolfo, delle sostanze alcaline, dell'ammoniaca e dei fosfati devono essere usati i metodi di seguito riportati:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O2)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO2)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H2O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013 (*)

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H ₃ PO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all.2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) Per gli impianti di combustione civili generanti l'emissione **E85÷E89** che si configurano quali impianti di combustione medi, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs.183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art.273-bis del D.Lgs.152/06 e s.m.i..

3) Ai sensi dell'art.294 del D.Lgs.152/06, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti di combustione **E85÷E89**, devono essere dotati, se tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

4) La Ditta è tenuta a mantenere la registrazione di eventuali quantitativi di solvente recuperato e riutilizzato per la definizione di input annuale.

5) La Ditta dovrà:

- effettuare autocontrolli di verifica delle emissioni con periodicità almeno semestrale per l'emissione **E15-E16-E17-E115-E116** assicurando almeno tre letture per ogni misurazione di autocontrollo.

- annualmente ed entro la data del **31/03** la Ditta è tenuta ad elaborare il Piano di Gestione dei Solventi secondo le indicazioni di cui alla parte V dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs.152/06. Per la compilazione del medesimo dovranno pertanto essere presi in considerazione i dati relativi all'anno precedente l'elaborazione del piano stesso riferiti al periodo 01/01-31/12. Il piano di gestione dei solventi dovrà essere tenuto in Azienda a disposizione dei competenti organi di controllo.

- Durante le fasi di avviamento ed arresto il gestore dovrà adottare tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo le emissioni **E15-E16-E17-E115-E116**.

- Qualora il gestore accerti che, a seguito di malfunzionamento o avarie, il valore limite di emissione è superato:

- a) informa tempestivamente l'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale e adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;

- b) sospende l'esercizio dell'attività fino a che la conformità non è ripristinata, se la violazione causa un pericolo immediato per la salute umana.

6) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere la seguente frequenza:

- almeno semestrale per le emissioni n.1 – 2 – 4 – 5 – 6 – 8 – 15 – 16 – 17 - 92 – 100 – 112 – 115 - 116;

- almeno annuale per l'emissione n.9 - 18 – 19 – 20 – 21 - 111;

- almeno annuale e limitatamente al parametro ossidi di azoto per le emissioni n.85 – 86 – 87 – 88 – 89;

7) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

8) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

9) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

10) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

11) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

12) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/172094 del 9/11/2021.

13) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni disattivate la stessa dovrà:

- a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuarne il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

- Allegato 2 – Scarico di reflui industriali in fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06

Prescrizioni

1. I limiti massimi ammessi per gli effluenti scaricati in pubblica fognatura dovranno essere i seguenti:

PARAMETRI	LIMITE MASSIMO (mg/l)
Materiali in sosp. Totali	200
BOD5	250
COD	500
Cromo	4
Rame	0.4
Nichel	4
Piombo	0.3
Solfiti	2
Cloruri	1200
Fosforo totale	10
Azoto ammoniacale	30
Azoto nitroso	0.6
Azoto nitrico	30
Tensioattivi totali (anionici + non ionici)	4

I restanti parametri non dovranno superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, Allegato 5, Decreto Legislativo n.152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura.

Per tutti i metalli pesanti citati e per gli altri elementi di cui alla Tab. 3, il limite si intende riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione.

- Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e conforme alle disposizioni di cui all'art. n. 31 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Inoltre a scopo cautelativo dovrà essere munito di idonea paratoia sigillabile atta ad interrompere l'immissione di liquame in pubblica fognatura. Tale pozzetto dovrà essere reso accessibile al personale di Iren addetto ai controlli ai sensi dell'art.20 del Regolamento.
- I limiti di accettabilità stabiliti dal presente parere non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, secondo quanto previsto dall'articolo n.15 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
- E' vietato lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari, secondo le prescrizioni dell'art.16 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
- I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.

6. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 200.000 mc.
7. Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

- Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata, redatta e firmata da tecnico competente in Acustica ambientale, emerge che l'intervento oggetto della presente domanda non produrrà emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del territorio ed è conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.